

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2397

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1990

Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture
del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività
antidroga

ONOREVOLI SENATORI. – Di fronte ad una emergenza come quella della droga di così imminente gravità la mobilitazione e l'impegno devono essere, necessariamente, «corali» e coinvolgere, a vari livelli, le istituzioni nel loro complesso.

In questo quadro, il Ministero dell'interno, consapevole del proprio ruolo e delle connesse responsabilità, intende fare la propria parte.

È da evidenziare, infatti, che la situazione sul versante del narcotraffico presenta aspetti allarmanti e nessun elemento consente di ipotizzare, allo stato, una rapida inversione di tendenza. Al contrario, i principali indicatori del fenomeno, forniti dal Servizio centrale antidroga, dimostrano

in modo chiaro una sempre più preoccupante tendenza all'incremento. Lo scenario che si presenta nel nostro Paese, aggredito in maniera massiccia da organizzazioni criminali, è tale da ingenerare gravissime preoccupazioni per il futuro, anche per i riflessi a livello europeo.

La legge 26 giugno 1990, n. 162, ha riconosciuto l'impossibilità di fronteggiare una «piaga» di queste dimensioni con i sistemi ed i mezzi sino ad ora disponibili: ha, così, tracciato – con chiara determinazione – le linee portanti di una nuova, più moderna strategia di lotta.

Nessun fenomeno criminale, infatti, presenta, come quello degli stupefacenti, aspetti di internazionalità e nessun Paese

può considerarsi immune da questa tragedia. Pertanto, come internazionale è l'aggressione, altrettanto articolata a livello internazionale deve essere la risposta. I nuovi strumenti e le nuove procedure contemplati nella legge 162 costituiscono un nucleo di norme di valenza che trascende l'ambito nazionale, armonizzate con quelle degli altri Paesi che combattono, come il nostro, il fenomeno e sono altrettanto correttamente armonizzate perciò con gli obiettivi proposti dalla Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta dall'Italia il 20 dicembre 1988 a Vienna ed il cui disegno di legge di ratifica, approvato dalla Camera, è in attesa di esame da parte del Senato (atto Senato n. 2377).

L'istituto delle «consegne controllate di droga», la possibilità di svolgere operazioni di infiltrazione nelle organizzazioni criminali, la costituzione di basi di *intelligence* nei più importanti Paesi «a rischio», l'introduzione di misure di controllo del commercio legale dei cosiddetti precursori per evitarne lo «storno» verso il mercato illecito, sono tutti provvedimenti che consentiranno alle forze di polizia un'attività di maggiore qualificazione e, conseguentemente, di più elevata efficacia.

È altresì opportuno sottolineare, tra le innovazioni più salienti introdotte dalla legge n. 162: la possibilità di attribuire alle forze dell'ordine l'uso di veicoli e di natanti sequestrati nel corso di attività antidroga, nonché la destinazione delle somme confiscate - a seguito di operazioni antidroga - al finanziamento delle attività di indagine ed al miglioramento di mezzi e strutture - anche nell'ambito dell'assistenza tecnico-operativa a livello internazionale. Tutti strumenti, questi, che permetteranno di qualificare ulteriormente l'attività operativa e di attuare una forma di «autofinanziamento» nella lotta al narcotraffico.

L'attuazione del «pacchetto» di impegni derivanti dalla nuova legge antidroga, l'avvio delle nuove procedure investigative ed il conseguente incremento dell'attività di cooperazione internazionale, nonché la «gestione» dei valori confiscati destinati a potenziare l'attività di prevenzione e repres-

sione del traffico di stupefacenti, impongono di adeguare il livello della struttura operativa interforze cui sono demandati nuovi e delicati compiti.

A questo obiettivo risponde essenzialmente il presente disegno di legge che il Governo sottopone all'attenzione del Parlamento augurandosi che l'impegno e la sensibilità costantemente dimostrati dalle forze politiche al problema della droga valgano a consentirne una rapida approvazione.

Come sempre il Governo non mancherà di recepire il contributo di approfondimenti e di riflessioni che le Camere vorranno assicurare al provvedimento.

Articolo 1: istituisce, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga che assorbe interamente i compiti, le attribuzioni e le risorse attualmente assegnati al servizio centrale antidroga. Il più elevato livello funzionale individuato al vertice della struttura consentirà di rafforzare il modulo di coordinamento interforze che si è sinora dimostrato assai efficace e duttile.

Articolo 2: con la disposizione in esame si provvede a disciplinare, nell'ambito di modalità e criteri già fissati dalla legge n. 121 del 1981, l'organizzazione interna della Direzione centrale, in servizi e divisioni, in relazione alle molteplici competenze in materia di lotta alla droga. Si è avuta cura di confermare e consolidare sperimentati criteri di coordinamento interforze nell'ambito della struttura attuale, in modo da assicurare costantemente che la preposizione ai vari uffici di livello dirigenziale, in cui sarà articolata la Direzione, possa realizzarsi essenzialmente sulla base di principi di alta professionalità degli addetti e di sostanziale equiordinazione funzionale dei titolari dei medesimi uffici provenienti dalle diverse forze di polizia.

Sotto il profilo finanziario, non si è predisposta la relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, nella considerazione che, stante la previsione dell'articolo 1 del provvedimento, l'istituzione della Direzione centrale per i servizi antidroga non comporterà oneri poichè nella nuova Direzione centrale confluiranno il personale, le strutture, le dotazioni ed i mezzi dell'attuale Servizio centrale antidroga, mentre ai fini

della preposizione del titolare alla Direzione centrale si provvederà nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei dirigenti.

D'altra parte, per eventuali esigenze operative future di potenziamento del settore, troverà applicazione il disposto di cui all'articolo 84-*sexies* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, introdotto dall'articolo 25 della legge 26 giugno 1990, n. 162.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Direzione centrale per i servizi antidroga)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.

2. Il Servizio centrale antidroga, istituito dall'articolo 35, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresì il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.

Art. 2.

*(Organizzazione interna
della Direzione centrale)*

1. Alla determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione centrale per i servizi antidroga si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di Polizia e alle altre Amministrazioni dello Stato si provvede secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

3. Con le modalità e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.